

12. ATTO DI INDIRIZZO MEF: RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI E CONTRIBUTI "COVID 19"

L'atto di indirizzo del MEF del 22 dicembre 2025, adottato dal Vice Ministro, interviene su una complessa questione interpretativa riguardante il coordinamento tra la disciplina del riporto delle perdite fiscali (art. 84, TUIR) e il trattamento di specifiche misure agevolative, quali i contributi erogati in occasione della pandemia da COVID-19. Il documento mira a chiarire se tali componenti positivi, definiti normativamente come non concorrenti alla formazione del reddito, debbano incidere o meno sul calcolo delle perdite riportabili.

Il cuore della disamina tecnica parte dal disposto dell'art. 84, comma 1, TUIR, il quale stabilisce che la perdita fiscale riportabile deve essere diminuita dei proventi esenti dall'imposta (diversi da quelli in regime PEX), per la parte che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR. Tale meccanismo è storicamente volto a evitare che il contribuente benefici doppiamente di un provento che non subisce imposizione e, contemporaneamente, di una perdita fiscale integrale. Tuttavia, l'atto sottolinea la necessità di distinguere correttamente la natura giuridica dei proventi in esame, richiamando la Riforma IRES del 2004 che ha introdotto una dicotomia tra proventi "esenti" e proventi "esclusi" (come i dividendi), garantendo per questi ultimi la deducibilità delle spese afferenti e un trattamento delle perdite allineato ai proventi imponibili.

Il Ministero rileva che l'ordinamento tributario ha progressivamente introdotto misure agevolative, come i crediti d'imposta COVID-19, caratterizzate da una specifica clausola di neutralità fiscale: esse "non concorrono alla formazione del reddito" e "non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5" del TUIR. L'Amministrazione finanziaria identifica in queste fattispecie un vero e proprio tertium genus di componenti reddituali: il Legislatore, sancendone l'irrilevanza fiscale ai fini dei pro-rata di deducibilità, ha inteso differenziarli sia dai proventi esenti che da quelli esclusi.

A supporto di tale ermeneutica viene citato l'art. 11, D.Lgs n. 13/2024 sul CPB, che elenca distintamente redditi "esenti, esclusi o non concorrenti", confermando l'autonomia ontologica di quest'ultima categoria. La conclusione operativa che ne deriva è di fondamentale importanza per la determinazione del carico impositivo.



Poiché l'art. 84, TUIR, fa espresso riferimento ai soli "proventi esenti" per il meccanismo di abbattimento delle perdite, tale norma non trova applicazione nei confronti dei proventi che "non concorrono alla formazione

del reddito" nei termini sopra descritti. Ne consegue che tali contributi non riducono l'ammontare delle perdite fiscali riportabili.

Inoltre, l'atto chiarisce il regime dei costi connessi: in virtù della regola speciale che esclude tali contributi dal calcolo del pro-rata generale e di quello relativo agli interessi passivi (derogando al principio di inerenza per i proventi esenti), si deve ritenere che le spese e i componenti negativi afferenti a tali proventi rimangano pienamente deducibili. Tale interpretazione estensiva si applica a tutte le disposizioni che adottano formulazioni normative analoghe a quelle delle misure emergenziali COVID-19, garantendo coerenza sistemica nel trattamento delle agevolazioni fiscali "non concorrenti".